



# Nuove prospettive per la riforma del fisco

Ilaria Viola



Articolo pubblicato sul Quotidiano IPSOA del 30 Maggio 2023

## Nuove prospettive per la riforma del fisco

*Ilaria Viola - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente*

La revisione del sistema sanzionatorio all'insegna del principio di proporzionalità tra violazione commessa e sanzione comminata, per garantire una maggiore omogeneità con gli standard europei. L'armonizzazione dei principi fiscali alle norme UE e internazionali. Il possibile impatto sul contenzioso tributario, con la semplificazione del PTT e l'estensione della conciliazione giudiziale anche al grado di legittimità. Sono alcuni dei temi al centro del dibattito nell'ambito del convegno "La delega al Governo per la riforma fiscale: una nuova frontiera, analisi e prospettive adeguatici" del 25 maggio 2023, svoltosi a Milano.

Si è svolto presso il Palazzo di Giustizia di Milano il convegno "La delega al Governo per la riforma fiscale: una nuova frontiera, analisi e prospettive adeguatici" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano con la partecipazione dell'UNCAT (Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi) e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (ODCEC).

I relatori hanno fornito spunti di riflessione sulle novità contenute nella legge delega al Governo per la riforma fiscale.

Il disegno di legge denominato "[Delega al Governo per la riforma fiscale](#)" legittimerà l'organo esecutivo a emanare, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi volti alla revisione del sistema fiscale ai quali il Legislatore potrà apportare delle modifiche nei successivi dodici mesi.

Tra gli obiettivi programmatici del provvedimento, illustrati all'art. 2, si rivengono:

- il perseguimento di una crescita economica attraverso la riduzione del carico fiscale;
- la prevenzione di fenomeni evasivi ed elusivi, anche attraverso l'utilizzo degli ultimi derivati tecnologici quali l'intelligenza artificiale;
- la semplificazione dell'intero sistema fiscale.

Numerosi sono i temi oggetto di discussione della riforma. Particolarmente dibattuti sono la revisione del **sistema sanzionatorio**, l'armonizzazione dei principi fiscali alle norme **europee e internazionali**, nonché l'impatto che la riforma avrà sul **contenzioso tributario**.

### La revisione del sistema sanzionatorio

Obiettivo del Ddl è quello di intervenire sul sistema sanzionatorio che opera in materia tributaria perseguendo il principio di **proporzionalità** tra **violazione commessa** e **sanzione comminata**. Risulta necessario intervenire sulle norme attualmente esistenti al fine di garantire una maggiore omogeneità del sistema sanzionatorio domestico con gli standard europei. L'affermazione del principio di proporzionalità assume una rilevanza particolare in materia di IVA. Attualmente, pur in assenza di dolo, nel caso di **omessa fatturazione** o indebita detrazione, il contribuente è soggetto a **quattro diverse sanzioni**.

L'art. 18, co. 1, lettera b), n. 1) del Ddl prevede l'introduzione della **causa di non punibilità per impossibilità di adempiere** all'obbligazione tributaria. La *ratio* di tale istituto è da ricondursi ai casi di "forza maggiore", nei quali si vuol evitare che il contribuente debba subire

conseguenze penali in caso di inadempimenti a lui non imputabili.

Di carattere restrittivo sarà invece l'intervento in materia di **recidiva** che, secondo la disposizione dell'art. 18, comma 1, lettera c), n. 3) del Ddl, sarà inapplicabile prima che si definisca il giudizio sulle violazioni.

La futura riforma si caratterizzerà per una **mitigazione delle sanzioni penali** previste per i reati tributari. In particolare, sarà contemplata una riduzione della pena comminata per il reato di dichiarazione infedele, nei confronti delle imprese che aderiscono alla cooperative compliance, le quali hanno tempestivamente informato il Fisco circa l'esistenza di profili di rischio.

L'art. 18, comma 1, lettera c), n. 4 del Ddl prevede, altresì, l'estensione, ad esempio, del cumulo e della continuazione giuridica anche agli istituti deflativi del contenzioso.

## La coerenza della delega fiscale ai principi sovranazionali e internazionali

L'art. 3 del Ddl delega impone il rispetto dei principi generali che animano la legislazione tributaria dell'Unione Europea e internazionale.

I criteri direttivi che caratterizzeranno gli interventi in materia di fiscalità internazionale previsti dal Ddl sono suddivisi dall'art. 3 sotto quattro lettere.

In particolare, la delega consente al Governo di:

a) agire, in via generale, su vari istituti in relazione ai quali la normativa interna appare ancora non in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (e.g.: la base imponibile delle ritenute sugli interessi pagati a soggetti non residenti, l'utilizzo delle perdite a livello infra-unionale, l'applicazione dei principi di non discriminazione in relazione alla libera circolazione dei capitali con Paesi terzi);

b) emanare norme volte ad assicurare la coerenza del nostro ordinamento con le raccomandazioni emanate dall'OCSE a seguito del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Si evidenzia che la maggior parte delle previsioni sostanziali contenute nel citato progetto sono state già recepite dall'Italia;

c) prevedere una revisione della disciplina della residenza fiscale, sia in relazione alle persone fisiche sia in relazione alle persone giuridiche. Si discuterà in merito alla qualificazione antielusiva o anti-evasiva dell'art. 73 TUIR con riferimento al criterio per cui residenza fiscale si attegga a "collegamento personale all'imposizione".

d) incentivare la **competitività** del sistema normativo italiano a livello internazionale. A tal proposito, la delega fa riferimento in particolare a norme strumentali ad **attirare investimenti** e il trasferimento di capitali nel territorio dello Stato al fine di promuovere lo sviluppo di attività economiche locali.

Gli interventi riformatori in materia tributaria internazionale scaturenti dal Ddl non sono tuttavia limitati alle statuizioni contenute nell'art. 3. Infatti, il legislatore sarà chiamato, inter alia, a intervenire in materia di **qualificazione di società ed enti esteri**, ex art. 6, comma 1, lettera g), del Ddl, superando la normativa attualmente in vigore che qualifica tutte le società ed enti esteri come "opachi" ai fini fiscali.

## Il possibile impatto della riforma sul processo tributario

La delega fiscale riverbererà ulteriori effetti anche in materia di processo tributario, già oggetto di [riforma nell'agosto 2022](#).

Specificamente, l'art. 17 del Ddl è integralmente dedicato ai futuri profili di revisione della disciplina del contenzioso tributario. In particolare, saranno oggetto di riforma:

- l'organizzazione delle Corti di Giustizia tributaria, alcune delle quali saranno soggette ad

accorpamento;

- il **processo tributario telematico**, che sarà oggetto di ulteriore semplificazione nonché implementazione con gli strumenti informatici più recenti;

- l'istituto della **conciliazione giudiziale**, che verrà estesa anche al grado di legittimità.

## In conclusione

Come evidenziato, sebbene il disegno di legge sia tutt'ora in discussione, numerosi sono gli spunti di riflessione che potrebbero contribuire alla razionalizzazione del sistema fiscale domestico e alla sua armonizzazione con le best practice europee e internazionali.